



## **REGOLAMENTO n.13**

### **SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE**

Testo coordinato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 313 del 24 giugno 2005

#### Art. 1

##### Lavori pubblici

1. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità, per ogni sezione territoriale (Ravenna, Faenza, Lugo), non può essere superiore a sette unità.
2. Il personale dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a una unità.

#### Art. 2

##### Patrimonio ed edilizia

1. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità, per ogni sezione territoriale (Ravenna, Faenza, Lugo), non può essere superiore a sette unità.
2. Il personale dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a una unità.

#### Art. 3

##### Processi di Supporto

1. Il personale dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a una unità.
2. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità, per l'area di pronto intervento nucleo-messi non può essere superiore a una unità.
3. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità, per l'area di pronto intervento "Servizi Informativi" non può essere superiore a quattro unità.

#### Art. 4

##### Ambiente e suolo

1. Il personale dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a una unità;
2. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità, non può essere superiore alle due unità facenti capo al servizio di protezione civile.

#### Art. 5

##### Politiche Agricole

1. Il personale dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a una unità.

#### Art. 6

##### Corpo di Polizia Provinciale

1. Il personale non dirigente che può essere messo in reperibilità non può essere superiore a due unità;
2. In caso di pronto intervento il numero di personale che può essere messo in reperibilità sarà valutato dal Dirigente.

#### Art. 7

##### Servizio di pronta reperibilità

1. Il Servizio di pronta reperibilità è remunerato e svolto in conformità dell'articolo 23, del C.C.N.L. del 14.09.2000, ed in particolare:
  - a) in caso di chiamata l'interessato deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti;
  - b) il personale dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte al mese.